



COMUNE DI MONTECARLO

Provincia di Lucca

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 28/07/2026

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
CORRISPETTIVA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI –
APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

OMISSIS

L'Anno **duemilaventisei**, addì **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **18:30** convocato in modalità mista, come stabilito dall'art. 8 del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica", approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 29.03.2022, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione Ordinaria con l'osservanza delle modalità e dei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risulta-no presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
Marzia Bassini	Sindaco	Presente
Vittorio Fantozzi	Consigliere	Presente
Ugo Lunardi	Consigliere	Presente
Luca Galligani	Consigliere	Presente
Veronica Della Nina	Consigliere	Assente Giustificato
Andrea Tocchini	Presidente	Presente
Tommaso Satini	Consigliere	Presente
Giulia Centoni	Consigliere	Presente
Andrea Turingia	Consigliere	Presente
Francesco Capocchi	Consigliere	Presente
Silvano Carrara	Consigliere	Presente
Davide Seghieri	Consigliere	Assente Giustificato
Marco Vettori	Consigliere	Presente

Assume la presidenza Tocchini Andrea in qualità di Consigliere assistito dal Segretario Comunale reggente Dott.ssa Leonardi Simona.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita l'Assemblea ad esaminare il punto inserito nell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione:

“

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono le norme di disciplina della TARI tributo e della Tariffa corrispettiva;
- gli articoli 1 e 2 del D.L. 6.3.2014, n.16, convertito in legge 68/2014 e successive modifiche ed integrazioni, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;
- l'art.9-bis, del D.L. 28.3.2014, n. 47, convertito in legge 23.5.2014, n.80;
- il vigente Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva di gestione dei rifiuti urbani modificato da ultimo con deliberazione C.C. n. 21 del 20.07.2024;

VISTO il Regolamento generale delle entrate del Comune di Montecarlo approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 23.12.2025;

CONSIDERATO che occorre aggiornare il Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva di gestione dei rifiuti urbani alle previsioni del Regolamento generale delle entrate, conformemente alle ultime disposizioni legislative in materia ed in particolare l'articolo 27 “Dilazione di pagamento” e l'articolo 28 “Sanzioni”;

RICHIAMATO l'articolo 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, come modificato che dall'articolo 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n.119, che prevede a decorrere dall'anno 2026, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari e i regolamenti tari e tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;

RICHIAMATO l'articolo 42, comma 2, lettera a) del D Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico ai sensi dell'articolo 239, comma 1 lettera b) del TUEL, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lett. B);

VISTO il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di CC n. 7 del 29.03.2019;

VISTO il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il D.P.R. 62/2013, riguardante il codice del comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTO il D.P.R. n. 81/2023 di modifica del suddetto D.P.R. 62/2013;

VISTO il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Montecarlo, approvato con deliberazione G.C. n. 6 del 02.02.2026;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione - P.I.A.O. 2026/2028, approvato con deliberazione G.C. n. 32 del 30.03.2026, Sezione 2. Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione - 2.3 SottoSezione di Programmazione Rischi Corruttivi e Trasparenza;

DATO ATTO che la firma sulla presente proposta equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa, ai sensi delle normative sopra richiamate;

DATO ATTO che non sussistono a proprio carico e che non sono state segnalate da parte del responsabile del procedimento situazioni di conflitto di interesse con i destinatari del provvedimento, ai sensi dell’art. 7 del Codice di comportamento del Comune di Montecarlo, approvato con deliberazione G.C. n. 6 del 02.02.2026, dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTO l’art. 147-bis, comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 07.12.2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Titolare d’Area competente, attraverso apposito parere;

VISTO l’art. 49, comma 1, del citato D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 07.12.2012, n. 213;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile del titolare d’area interessato, espressi in forma digitale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, conservati agli atti d’ufficio;

VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 07.12.2012, n. 213;

RITENUTO di poter provvedere in merito;

D E L I B E R A

di approvare quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato

- **Per i motivi** espressi in narrativa che si intendono qui riportati di modificare l'art. 27 e 28 del Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva di gestione dei rifiuti urbani come segue:

Versione previgente	Versione modificata
Art. 27 Dilazione di pagamento 1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di 12 rate mensili, ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di sei rate mensili. 2. Se l'importo complessivo dovuto dal contribuente è superiore a 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria. 3. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione degli interessi nella misura del tasso legale conteggiato dal giorno iniziale fino al giorno di scadenza delle rate. 4. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato o negato dal Responsabile competente. 5. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno allegati, a pena di decadenza e al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente della richiesta, relativa ai conti correnti bancari, postali o di deposito. 6. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive: a) Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione; b) L'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione; c) L'importo non può essere rateizzato.	Art. 27 Dilazione di pagamento 1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, possono essere concesse, a specifica domanda motivata e oggettivamente dimostrabile ovvero su formale segnalazione da parte dei servizi socio-assistenziali, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti. 2. Ai fini della dilazione del pagamento si applicano le misure previste dall'articolo 1, comma 796, della Legge n. 160/2019, fino a un massimo di settantadue rate mensili a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema: a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione; b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili; c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili; d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili; e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili; f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili. 3. L'importo della rateizzazione sarà maggiorata degli interessi nella misura prevista dalle leggi, dai regolamenti, dagli atti amministrativi del Comune di Montecarlo o, in mancanza, nella misura legale. 4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e finanziaria. 5. A seguito della concessione della rateizzazione, le misure cautelari ed esecutive saranno sospese per un periodo pari a quello del piano di rateizzazione, che non comporta la prescrizione del credito. 6. La rateazione non è consentita qualora sia

	iniziata la procedura esecutiva di riscossione del credito ovvero quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni. 7. Qualora l'importo rateizzato sia superiore a € 20.000,00 (ventimila/00) la concessione della rateizzazione o della dilazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. È facoltà del Comune e/o del Gestore richiedere comunque la prestazione di tale garanzia anche per importi inferiori in considerazione della specifica situazione del contribuente. Qualora non sia possibile presentare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, la concessione della rateizzazione è subordinata al versamento anticipato pari al 30% (trenta per cento) dell'intero importo dovuto. 8. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nei termini indicati senza che sia stata fornita adeguata motivazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed al Comune e/o Gestore è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell'intero importo non ancora pagato in un'unica soluzione.
--	--

Art. 28 Sanzioni 1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro. 3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 25, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. 5. Le sanzioni prevista per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della	Art. 28 Sanzioni 1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato per le violazioni commesse fino al 31/8/2024 e del 25% per le violazioni commesse dal 1/9/2024. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro. 3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 25, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. 5. Le sanzioni prevista per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del
---	---

sanzione e degli interessi. 6. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi legali.	tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 6. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi legali.
--	--

- **Di allegare** sotto la lettera A) il Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva di gestione dei rifiuti urbani modificato dal presente atto;
- **di dare atto che** in merito al presente provvedimento è stato reso il parere di regolarità tecnica-contabile, di cui all'articolo 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii, nonché il parere favorevole del Revisore Unico, che si allega sotto la lett. B);
- **di dare atto che**, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, che la formazione del presente provvedimento, è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- **di pubblicare**, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente.

CONSIDERATO che la materia del presente atto rientra tra le ipotesi contemplate dall'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, per le quali sussiste una competenza esclusiva di questo Collegio;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile del titolare d'area interessato, espressi in forma digitale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, conservati agli atti d'ufficio;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 07.12.2012, n. 213;

PASSA a votazione in forma palese dal seguente esito:

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai N. 11 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE la sopra riportata proposta di deliberazione redatta dal Titolare dell'Area Finanziaria -

2) DI DARE ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sono stati resi dai competenti organi, i relativi pareri, come indicati nella tabella sotto riportata;

PARERE	ESITO	DATA	TITOLARE D'AREA	MOTIVAZIONE
Regolarità Tecnica	Favorevole	17/07/2026	Alberto Angeli	
Regolarità contabile	Favorevole	17/07/2026	Alberto Angeli	

- che il presente deliberato diventerà esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo on-line del Comune (ex art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);
- che notizia dell'assunzione del presente deliberato sarà trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;
- che il presente deliberato sarà pubblicato all'Albo on-line del Comune, per quindici giorni consecutivi;

Il Presidente vista l'urgenza di dare attuazione al provvedimento propone di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Passa a votazione in forma palese dal seguente esito:

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai N. 11 Consiglieri presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

La seduta termina alle ore 19:42



COMUNE DI MONTECARLO

Provincia di Lucca

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Tocchini Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

Dott.ssa Leonardi Simona

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo online e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile del Procedimento

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Montecarlo ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.